

PIANO DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E RIVISTE
(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 24 del 10.07.2004)

BREVE RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Comune di Salice Salentino non ha mai approvato il Piano comunale di localizzazione dei punti ottimali per la vendita di quotidiani e periodici, benchè le disposizioni contenute nelle leggi 426/ 1971 e 416/1981 e nel DPR 268/1982 ne facessero obbligo.

La succitata normativa è stata ora profondamente innovata a seguito di ulteriori disposizioni legislative intervenute che hanno modificato l'assetto strutturale del sistema distributivo della rete commerciale nei singoli enti, soprattutto, raggruppando la vendita dei prodotti in due sole categorie: Alimentari e non Alimentari anziché delle quattordici esistenti.

Al riguardo, sono da ricordare:

- la legge 121/1987 che ha liberalizzato gli ampliamenti della superficie di vendita degli esercizi operanti da almeno tre anni, consentendo, fra l'altro, di estenderne la relativa ampiezza fino a 200 mq e di concentrarne due, appartenenti allo stesso settore merceologico, per crearne uno nuovo, con superficie di vendita di 600 mq;
- la legge 241/1990 che con gli artt. 19 e 20 ha introdotto il meccanismo della dichiarazione di inizio dell'attività e del silenzio-assenso;
- le leggi 384, 407 e 411 del 1994 che hanno largamente interessato il settore commercio;
- la legge 662/1996 - art. 2, commi 89 e 90, che ha ridisegnato alcuni automatismi operativi, prevedendo di assoggettare a comunicazione soltanto l'ampliamento che non eccede il 20 per cento della superficie originaria di un esercizio ed elevando da 2 a 4 gli esercizi commerciali da riunire, per crearne uno nuovo da 600 mq;
- la legge 59/1997 (di delega al Governo) - art. 4, comma 4, che nel disciplinare le attività economiche e industriali, ha previsto di tener conto della necessità di razionalizzare la rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza del sistema distributivo;
- il d. lgs. 114/1998 che ha assegnato a regioni e comuni principi e indirizzi generali allo scopo di far emanare norme di dettaglio di rispettiva competenza che si rendono più adatte alla propria realtà territoriale e socio-economica, nel pubblico interesse;
- la legge 108/1999 che per lo specifico settore di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica ha delegato il Governo (art. 3) ad emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione secondo i seguenti indirizzi:
 - definizione della disciplina alla quale le regioni devono uniformarsi;
 - definizione dei criteri ai quali devono attenersi le regioni nell'elaborazione dei propri indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;

- definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale nelle sue diverse articolazioni;
- previsione che i soggetti di cui al n. 3, lettera d-bis, 11° comma, dell'art. 14 della legge 416/1981 siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici;
- previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore di detto decreto legislativo;
- individuazione dei casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione;

previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di trattamento alle testate.

Con il D. Lgs. 170/2001 sono stati puntualmente disciplinati i criteri direttivi innanzi richiamati.

Esso si compone di 9 articoli, così contraddistinti:

- Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni.
- Art. 2 - Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
- Art. 3 - Esenzione dell'autorizzazione
- Art. 4 - Parità di trattamento
- Art. 5 - Modalità di vendita
- Art. 6 - Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita
- Art. 7 - Stampa estera
- Art. 8 - Monitoraggio del mercato editoriale
- Art. 9 - Norme finali

Di particolare interesse risultano:

- l'art.2 nel quale, fra l'altro, sono precisati gli esercizi o altre strutture commerciali in cui può essere autorizzata la vendita di quotidiani e periodici unitamente ad altre merci ;
- l'art.3 in cui sono elencati i casi per i quali non è richiesta l'autorizzazione;
- l'art. 6 in cui, fra l'altro, viene assegnato ai Comuni il termine massimo di anni uno (comma 2) dall'entrata in vigore del decreto per adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita.

Rilevazione della rete di distribuzione commerciale sul territorio e della situazione demografica nell'ultimo triennio.

Rilevazione della rete commerciale esistente

Il totale degli esercizi esistenti sul territorio è di 144, così distinti:

- N. 35 di generi alimentari
- N. 82 di altri generi

N. 22 bar, ristoranti, rosticcerie, osterie, pizzerie, ecc.,
oltre a 2 distributori di carburanti.

Quanto alle edicole, esistono in attività nel Comune n.3 autorizzate alla vendita di quotidiani e periodici, ubicate:

- 1 in via Vittorio Emanuele II
- 1 in via Cairoli
- 1 in via Fontana.

b) Territorio e Popolazione

Il territorio comunale è di circa 5,9 Kmq. L'economia prevalente è basata sulla agricoltura e sull'artigianato. Salice Salentino dista circa 18 Km da Lecce. La popolazione dell'ultimo triennio 1999-2001 è così rappresentata:

1999 - abitanti	8.964	- famiglie	2973
2000	"	8957	" 2978
2001	"	8861	" 3002

Altro dato rilevante è quello relativo al movimento migratorio nello stesso triennio:

a)- Emigrati

1999	n.	135
2000	"	151
2001	"	134
	Totale	n. 420

b)- Immigrati

1999	n.	125
2000	"	136
2001	"	101
	Totale	n. 362

Saldo passivo triennale n.58

Appare alquanto evidente che la diminuzione della popolazione è dovuta essenzialmente all'emigrazione, forse di giovani per motivi di lavoro.

Il fenomeno è però comune a tutto il meridione, salvo rare eccezioni.

Previsioni del Piano

Benché l'art.6, c.2., del d. lgs. 170/2001 faccia espresso riferimento ai Piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, è pur vero che l'art. 2, comma 2, dello stesso decreto impone l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione per svolgere la suddetta attività commerciale anche per i punti di vendita non esclusivi . Inoltre, il successivo comma 3 precisa quali sono i punti di vendita non esclusivi ai quali possono essere concesse le autorizzazioni.

Pertanto, ferme restando le limitazioni stabilite dalla legge, ulteriori limiti vengono previsti nel presente Piano per il rilascio delle autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi così da

evitare una liberalizzazione selvaggia del mercato che non gioverebbe nè ai rivenditori, nè agli avventori.

Pertanto, interpretando correttamente la portata delle norme e tenute presenti le direttive regionali, si è voluto disciplinare non solo la collocazione e il numero dei punti di vendita esclusivi ma anche di quelli non esclusivi.

Per punti di vendita esclusivi vengono comunque considerati quelli esistenti nelle località dell'abitato innanzi ricordate che, peraltro, si ritengono sufficienti a soddisfare le esigenze della cittadinanza

NORME DI ATTUAZIONE

Piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e riviste. Art. 6 D.Lgs. 24 Aprile 2001, n.170.

Art. 1

Normativa di riferimento

Il presente Piano detta norme e direttive per lo sviluppo e l'adeguamento della rete distributiva delle rivendite di quotidiani e periodici, in applicazione della Legge 5 Agosto 1981, n.416 e successive modificazioni; del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n.112; del D.Lgs 31 Marzo 1998, n.114; della Legge 13 Aprile 1999, n.108 e del D.lgs. 24 Aprile 2001, n.170.

Art. 2

Ulteriore normativa di riferimento

L'istituto dell'autorizzazione amministrativa e della relativa procedura è disciplinato, oltreché dalle norme richiamate nell'art. 1, anche dalla legge 7.8.1990, n. 241; dal D.P.R. 18.04.1994 n. 384 e dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.407.

Art.3

Finalità

Il Piano ha la finalità di :

incrementare la diffusione dei mezzi di diffusione;

creare una funzionale articolazione nel territorio della rete vendita di quotidiani e periodici;

facilitare l'accesso dei clienti alla rete di vendita;

favorire il contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

Art.4

Validità e revisione del Piano

Il Piano ha validità quadriennale e può essere sottoposto a variazioni anche prima della sua scadenza per evitare pregiudizi ai consumatori.

Art.5

Pubblicità del Piano - Ricorsi

Il Piano viene depositato entro otto giorni dalla sua adozione da parte del Consiglio

Comunale presso la Segreteria del Comune ed è tenuto a disposizione del pubblico per venti giorni consecutivi. Notizia al pubblico dell'avvenuto deposito è data mediante avviso affisso all'Albo pretorio comunale.

Chiunque abbia interesse può presentare al Comune osservazioni entro trenta giorni dalla data d'inizio dell'affissione.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il Consiglio Comunale decide sulle osservazioni, se presentate. Il Piano è approvato con la delibera di Consiglio Comunale in merito alle osservazioni presentate. In ogni altro caso la data di approvazione del Piano è quella della delibera consiliare con la quale è stato adottato.

Il Responsabile del servizio competente è tenuto a trasmettere alla Regione il Piano approvato, nonché le eventuali successive variazioni.

Art. 6

Riformulazione del Piano

Il Consiglio Comunale è tenuto a riformulare il Piano a seguito dell'emanazione, da parte della Regione, degli indirizzi di cui al comma 1 del D. Lgs. 24 aprile 2001, n. 170.

Art. 7

Ripartizione del territorio comunale.

L'agglomerato urbano è suddiviso in zone come dallo strumento urbanistico generale del Comune.

Art. 8

Autorizzazione amministrativa

L' autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici nei punti di vendita esclusivi e non esclusivi è rilasciata dal Responsabile del Servizio in conformità al presente Piano.

I titolari dell'autorizzazione di cui al precedente comma entro il mese di gennaio di ciascun anno devono comunicare al Comune di voler proseguire l'attività.

Sono considerati punti di vendita esclusivi i chioschi allorché installati su suolo pubblico. In tal caso chi intenda effettuarvi la vendita dovrà presentare separata domanda in bollo per ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e l'istanza di autorizzazione deve essere corredata da disegno tecnico ovvero da dèpliant riproducente l'impianto da installarsi. E' dovuta separatamente la corresponsione al Comune di un canone annuo per l'occupazione di suolo pubblico.

I soggetti autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti:

- ad assicurare parità di trattamento delle diverse testate;
- garantire identico prezzo di vendita per le diverse tipologie;
- consentire un adeguato spazio espositivo per le testate detenute (escluso il materiale pornografico).

I punti vendita non esclusivi devono assicurare la parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

Art. 9

Vendita ambulante e consegna porta a porta

Non è necessaria alcuna autorizzazione per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante di quotidiani e periodici da parte degli editori, distributori ed edicolanti. Questi ultimi possono svolgere la stessa attività nell'ambito della propria zona mediante coadiutori familiari o personale dipendente i quali devono essere muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 10

Domanda

Chiunque intende esercitare la vendita di quotidiani e periodici nei punti di vendita esclusivi e non esclusivi deve presentare domanda in carta legale al Responsabile del Servizio.

Il richiedente deve dichiarare:

- le proprie generalità. Sarà concessa l'autorizzazione a chi avrà raggiunto la maggiore età o al minore emancipato;
- il codice fiscale;
- di non essere in possesso di altra autorizzazione per punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici;
- di non prestare la propria opera, con rapporto di lavoro, alle dipendenze di altri;
- di non essere iscritto in albi professionali;
- di non ricadere sotto l'applicazione dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- di essere in possesso di tutti i requisiti morali prescritti dalla vigente normativa;
- di godere dei diritti politici.

Alla domanda deve essere allegata una piantina planimetrica del locale ove intende avviare l'attività commerciale di quotidiani e periodici redatta e firmata da tecnico iscritto a un albo professionale.

In caso di accoglimento dell'istanza, entro dieci giorni dalla data di comunicazione, chi intende esercitare tale attività dovrà dichiarare con autocertificazione la propria residenza e il suo stato di famiglia.

Art. 11

Priorità dell'accoglimento delle domande

In caso di domande concorrenti, il Responsabile del Servizio rilascia l'autorizzazione attenendosi alle seguenti priorità:

A) - nel caso di domande per punti di vendita esclusivi:

domande di trasferimento dalla zona satura all'altra zona che manifesti disponibilità di punti di vendita in base alla previsioni del Piano;

domande per punti di vendita esclusivi che assicurino la migliore soluzione dal punto di vista urbanistico, con riferimento:

all'accessibilità pedonale e/o automobilistica;

alla maggiore area destinata a parcheggio;

alla migliore integrazione con altre strutture pubbliche o di interesse pubblico.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di acquisizione delle domande al

protocollo del Comune.

B - nel caso di domande per punti di vendita non esclusivi:

l'autorizzazione è rilasciata di diritto soltanto ai titolari di esercizi che, ai sensi dell'art. 1 della Legge 13 aprile 1999 n. 108, hanno effettuato la sperimentazione entro la data di approvazione del presente Piano.

I soggetti di cui all'art. 2, comma 3, del . Lgs. n. 170/2001 che non hanno effettuato la sperimentazione sono autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo solo se sussiste la relativa disponibilità nel presente Piano.

Art. 12

Assenza di domande

Solo in caso di assenza di richieste per punti di vendita esclusivi e per punti di vendita non esclusivi di cui al precedente art. 11 possono essere accolte le istanze intese a esercitare congiuntamente la vendita di quotidiani e riviste con altri beni, comunque compatibili con tale genere di merce.

Art. 13

Suddivisione del territorio e localizzazione dei punti di vendita esclusivi

Il territorio comunale di Salice Salentino, agli effetti del presente Piano, è suddiviso nelle seguenti zone che corrispondono alla tipologia prevista dallo strumento urbanistico generale:

Zona A - Centro storico

Zona B - di completamento

Zona C - di espansione

I punti di vendita esclusivi sono localizzati:

Zona A - 1 via Vittorio Emanuele II

Zona B - 1 via Cairoli

Zona B - 1 via Fontana

Art.14

Localizzazione di punti di vendita non esclusivi

Per l'esercizio di vendita di quotidiani e periodici nei punti di vendita non esclusivi viene localizzato solo l'impianto di distributori di carburante ubicato sul territorio comunale, all'incrocio della statale Campi Salentina-Guagnano con la bretella che porta a Salice Salentino, a nord dell'abitato.

L'esercizio di cui al precedente comma è soggetto ad autorizzazione comunale.

Art.15

Superfici minime

Le superfici minime di vendita sono:

- per i chioschi di punti di vendita esclusivi su area pubblica il limite è stabilito dall'Amministrazione Comunale in sede di autorizzazione;
- per i punti di vendita esclusivi diversi dai chioschi, mq 20;
- per i punti vendita non esclusivi la superficie minima è quella stabilita dall'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 170/2001 per categoria di esercizi.

I punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita. E' comunque vietata l'esposizione in pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 16

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata dal Responsabile del servizio qualora il titolare:

non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
sospenda l'attività senza giustificato motivo per più di sei mesi anche frazionati in più periodi nell'ultimo biennio;
perda i requisiti di cui al precedente art. 10;
trasferisca la rivendita senza autorizzazione su una nuova località;
non assicuri parità di trattamento tra le diverse testate. In questo caso la revoca è disposta a seguito di recidività.

Per quanto attiene alle lettere a) e b) del comma precedente, il Responsabile del Servizio, in caso di comprovata necessità del titolare, può sospendere il termine della revoca.

Art. 17

Subingresso e trasferimento

In caso di trasferimento di esercizio ricadente in uno dei punti di vendita esclusivi, per atto tra vivi o per causa di morte, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari previste in materia e il subentrante ha diritto alla volturazione, dell'autorizzazione sempre che egli provi che il trasferimento dell'esercizio sia effettivamente avvenuto e che sia in possesso dei requisiti di cui al precedente art.10.

Non è consentito il trasferimento della rivendita, anche nell'ambito della stessa zona, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Nel caso di comprovata impossibilità temporanea a svolgere l'attività di vendita nell'area localizzata dal Piano, il Responsabile del Servizio può autorizzare lo spostamento del punto di vendita esclusivo, ricercando una nuova localizzazione sulle immediate vicinanze e, comunque, nell'ambito della stessa zona.

Art. 18

Strillonaggio

In occasione di pubbliche manifestazioni è consentito lo strillonaggio direttamente da parte del titolare dell'autorizzazione ovvero da parte di un suo incaricato il quale dovrà munirsi di apposito tesserino da richiedersi al Comando di Polizia Municipale almeno cinque giorni prima della manifestazione.

Tale tesserino dovrà contenere gli estremi di identità dell'incaricato, una sua fotografia vistata dal Comando di Polizia Municipale, l'indicazione della manifestazione e della zona in cui lo strillonaggio può essere effettuato e dovrà essere visibile al pubblico.

Ove l'edicolante non dovesse richiedere il rilascio del tesserino entro il termine sopra indicato, a questo tipo di vendita potranno provvedere gli editori con propri incaricati muniti dello stesso tipo di documento rilasciato dagli editori stessi.

Art. 19

Orario di vendita

Per gli orari di vendita valgono le vigenti norme in materia ovvero gli accordi stabiliti in tal senso dalle organizzazioni di categoria e sindacali.

Per le edicole despecializzate (punti di vendita non esclusivi) la chiusura festiva o infrasettimanale è osservata solo per la vendita dei prodotti sottoposti a disciplina oraria; lo stesso principio vale anche per l'orario giornaliero di vendita.

Art. 20

Ferie

Per il calendario delle ferie delle edicole ricadenti nei punti di vendita esclusivi la competenza è demandata alle OO.SS. di categoria, fermo restando l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Sindaco.

Art. 21

Prezzi di vendita

Il prezzo di vendita dei quotidiani e periodici stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita esclusivi e non esclusivi che effettuano la vendita.

Art. 22

Attività di vendita non soggette ad autorizzazioni

Non è soggetta ad alcuna autorizzazione:

- la vendita nelle sedi di partito, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- la vendita nelle sedi delle società editrice e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da essa editi;
- la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- la vendita in alberghi e funzioni quando essa costituisce ai clienti;
- la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 23

Rivendite esistenti

I titolari di rivendita, sia di punti di vendita esclusivi che di quelli non esclusivi, con l'entrata in vigore del presente Piano hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione per continuare ad esercitare il tipo di vendita in atto di quotidiani e/o periodici.

Art. 24

Rinvio a norma legislativa

Per l'applicazione delle sanzioni e per quanto non previsto dal presente Piano, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari previste in materia e in particolare al D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114.